



**BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI POSTI ALLOGGIO AGLI STUDENTI
ISCRITTI O CHE INTENDONO ISCRIVERSI ALL'UNIVERSITÀ DELLA
VALLE D'AOSTA – UNIVERSITÉ DE LA VALLÉE D'AOSTE PER L'ANNO
ACCADEMICO 2024/2025.**

Art. 1 – Disposizioni generali	2
Art. 2 – Destinatari	2
Art. 3 – Posti alloggio e spazi comuni	2
Art. 4 – Modalità di presentazione della domanda	3
Art. 5 – Criteri per l'assegnazione dei posti alloggio	3
Art. 6 – Retta mensile.....	3
Art. 7 – Accettazione del posto alloggio	3
Art. 8 – Modalità di assegnazione del posto alloggio	4
Art. 9 – Durata dell'assegnazione.....	4
Art. 10 – Obblighi dell'assegnatario.....	4
Art. 11 – Recesso e decadenza.....	5
Art. 12 – Trattamento dei dati personali	5
Art. 13 – Ulteriori informazioni	6

Art. 1 – Disposizioni generali

1. L'Università della Valle d'Aosta – Université de la Vallée d'Aoste offre ai propri studenti la possibilità di concorrere per l'assegnazione di un posto alloggio presso la struttura residenziale di Montfleury localizzata in Via Piccolo San Bernardo, nel Comune di Aosta (a circa 1.200 m dal nuovo Polo Universitario di Via Monte Vodice).
2. Il presente bando definisce i criteri per l'assegnazione di un posto alloggio per l'anno accademico 2024/2025 e stabilisce le disposizioni per la fruizione dello stesso.

Art. 2 – Destinatari

1. Possono concorrere per l'assegnazione dei posti alloggio di cui al successivo articolo 3:
 - a) gli studenti regolarmente iscritti nell'anno accademico 2023/2024, all'atto della presentazione della domanda di cui al successivo articolo 4, a uno dei corsi di laurea, laurea magistrale o laurea magistrale a ciclo unico presso l'Università della Valle d'Aosta – Université de la Vallée d'Aoste che intendono rinnovare l'iscrizione per l'anno accademico 2024/2025;
 - b) gli studenti che intendono immatricolarsi nell'anno accademico 2024/2025 ad uno dei corsi di laurea, laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico o master presso l'Università della Valle d'Aosta – Université de la Vallée d'Aoste.

Art. 3 – Posti alloggio e spazi comuni

1. I posti alloggio da assegnare tramite il presente bando sono complessivamente:
 - a) n. 4 posti alloggio in camera singola;
 - b) n. 26 posti alloggio in camera doppia;
 - c) n. 2 posti alloggio in camera singola attrezzata per disabili.
2. All'interno della domanda gli studenti devono indicare l'opzione prescelta (camera doppia – camera singola – camera attrezzata per disabili), precisando se, in caso di eventuale mancata disponibilità della camera richiesta, intendono comunque concorrere per l'assegnazione nella sistemazione alternativa.
3. Ciascuna camera dispone di un bagno privato, scrivania, comodino, tavolino porta valigia, armadio ed è corredata di materasso, guanciaie, tendoni oscuranti.
4. Lo stabile all'interno del quale si trovano le camere dispone dei seguenti spazi comuni utilizzabili dagli studenti assegnatari di un posto alloggio:
 - un'area studio/lettura;
 - un locale lavanderia;
 - un'area dedicata alla cucina, con possibilità di consumazione dei pasti, dotata di due piastre induzione, un frigorifero a colonna e due forni a microonde da appoggio.
5. Nello stabile all'interno del quale si trovano le camere sono altresì offerti i seguenti servizi a favore di tutti gli studenti assegnatari di un posto alloggio:
 - un servizio di pulizia delle aree comuni (cucina, corridoi, ingresso, area studi...);
 - un servizio di sicurezza mediante videosorveglianza e vigilanza notturna);
 - un servizio di connettività Internet;
 - possibilità di utilizzo di lavatrice e asciugatrice in condivisione.

Art. 4 – Modalità di presentazione della domanda

1. Gli studenti interessati a concorrere all'assegnazione di un posto alloggio di cui al precedente articolo 3 devono presentare la propria domanda, compilando il modulo online reperibile alla [pagina web dedicata del sito d'Ateneo](#) e trasmettere copia, in formato PDF, di un documento di identità in corso di validità (fronte e retro) all'indirizzo studentato@univda.it utilizzando l'indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda.
2. Il competente Ufficio della Direzione generale provvede ad inviare via mail conferma dell'avvenuta ricezione della domanda entro tre giorni lavorativi dall'invio della stessa da parte dello studente. Tenuto conto della chiusura delle sedi dell'Università dal 15 al 18 agosto compreso, la conferma dell'avvenuta ricezione delle domande inviate dal 14 agosto al 18 agosto 2024 sarà trasmessa a partire dal 19 agosto 2023.

Art. 5 – Criteri per l'assegnazione dei posti alloggio

1. I posti alloggio di cui al precedente articolo 3, comma 1, lettere a) e b) sono assegnati secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda, fino all'esaurimento dei posti disponibili.
2. I posti alloggio di cui al precedente articolo 3, comma 1, lettera c) sono assegnati prioritariamente, secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda, agli studenti con disabilità, con riconoscimento di handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con un'invalidità pari o superiore al 66%.
3. L'ordine cronologico è determinato dal numero di protocollo attribuito alla domanda dal sistema informatico in uso presso l'Ateneo.
4. In caso di esaurimento della disponibilità di posti alloggio, l'Ateneo provvede a darne tempestiva comunicazione tramite avviso pubblicato sul sito internet di Ateneo.

Art. 6 – Retta mensile

1. L'importo del canone mensile di un posto alloggio è determinato nel modo seguente:

Tipologia Camera	Importo mensile
Camera doppia	€ 250,00
Camera singola	€ 350,00

2. Gli studenti con disabilità, con riconoscimento di handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con un'invalidità pari o superiore al 66%, sono esonerati dal pagamento della retta mensile.
3. La retta deve essere versata ogni mese anticipatamente, dal 1° giorno al 10° giorno di ogni mese, utilizzando il bollettino PagoPA inviato mensilmente all'assegnatario dal competente Ufficio della Direzione generale.

Art. 7 – Accettazione del posto alloggio

1. Il competente Ufficio della Direzione generale, sulla base dei criteri di cui al precedente articolo 5, conferma allo studente, mediante comunicazione tramite posta elettronica, la disponibilità del posto alloggio entro i 5 giorni lavorativi successivi alla presentazione della domanda.
2. Lo studente assegnatario deve confermare l'accettazione del posto alloggio tramite il pagamento dell'importo di euro 250,00, mediante bollettino pagoPA trasmesso dall'Ateneo, entro la scadenza indicata nella comunicazione di cui al precedente comma 1. L'assegnazione definitiva del posto alloggio è in ogni caso subordinata all'avvenuto affidamento, da parte dell'Ateneo, del servizio di

posto alloggio per studenti, docenti e collaboratori dell'Università all'operatore economico individuato.

3. Il contributo di cui al comma 1 viene restituito unicamente in caso di mancata immatricolazione all'Università a causa di posizionamento non utile nella graduatoria per l'ammissione a un corso.
4. La mancata effettuazione del pagamento di cui al comma 2 equivale a rinuncia all'assegnazione del posto alloggio.

Art. 8 – Modalità di assegnazione del posto alloggio

1. Lo studente riceve tramite posta elettronica la convocazione per la sottoscrizione del verbale di assegnazione del posto alloggio e dell'eventuale ulteriore documentazione prevista dall'operatore economico affidatario del servizio di posti alloggio per l'Università. Lo studente deve esibire all'addetto presente presso lo stabile un documento di identità valido.
2. La mancata presentazione nella data e nell'orario di convocazione, in assenza di tempestiva e preventiva richiesta di diverso appuntamento, equivale a rinuncia del posto alloggio.
3. In caso di sottoscrizione del verbale di assegnazione del posto alloggio, il contributo di cui al precedente articolo 7 comma 2 viene trattenuto a titolo di deposito cauzionale.

Art. 9 – Durata dell'assegnazione

1. Il rapporto di ospitalità sorge al momento della presa in consegna del posto alloggio.
2. L'assegnazione del posto alloggio ha di regola una durata di 12 mesi, con ingresso a partire dal 26 settembre 2024 e termine al 25 settembre 2025.

Art. 10 – Obblighi dell'assegnatario

1. Con la sottoscrizione dei documenti di cui al precedente articolo 8, comma 1 l'assegnatario assume l'obbligo della corretta conduzione della camera assegnata e si impegna a riconsegnarla nel medesimo stato in cui l'ha ricevuta, salvo il normale deperimento d'uso.
2. L'assegnatario è tenuto a:
 - a. tenere un comportamento improntato ad assoluta correttezza, senso di responsabilità e rispetto verso le personae e nell'utilizzo di locali ed attrezzature dello stabile;
 - b. tenere puliti ed in ordine locali, arredi, bagni e spazi comuni;
 - c. utilizzare correttamente impianti ed arredi messi a disposizione, evitando qualsiasi comportamento che possa causare danni e comunque comportare pericolo;
 - d. consentire al personale incaricato l'esecuzione dei necessari interventi di manutenzione ordinario e straordinaria nonché di pulizia.
3. L'assegnatario non può:
 - a. utilizzare elettrodomestici o apparecchi elettrici diversi da quelli messi a disposizione;
 - b. introdurre animali nei locali dello stabile e nelle aree esterne ad essa annesse, fatta eccezione per i cani guida degli studenti non vedenti;
 - c. arrecare disturbo e tenere un comportamento incompatibile con le esigenze degli altri assegnatari: in particolare, devono essere evitati suoni e rumori molesti di qualsiasi tipo prima delle 8.00 e dopo le 23.00;
 - d. fumare all'interno delle stanze e in tutti gli spazi comuni, nonché in tutte le pertinenze dello stabile;
 - e. tenere e/o usare armi, stupefacenti, materiale esplosivo, bombole di gas, suppellettili infiammabili, lumini e candele, sostanze nocive e radioattive nelle stanze e negli spazi comuni;
 - f. collocare negli spazi comuni e nelle camere materiale ingombrante o attrezzi che rechino intralcio al passaggio in particolare nelle vie di esodo;

- g. gettare o depositare immondizie o rifiuti fuori degli appositi contenitori, in difformità alle indicazioni per la raccolta differenziata dei rifiuti;
 - h. collocare sui terrazzi e sui davanzali qualsiasi oggetto la cui presenza possa costituire pericolo per l'incolumità dei passanti, o sia vietata dai regolamenti comunali vigenti;
 - i. manomettere impianti, utilizzare prese multiple, fatta eccezione per le ciabatte marchiate CE, munite di interruttore, senza ulteriori adattatori;
 - j. introdurre ed utilizzare stufe, forni, fornelli, condizionatori;
 - k. asportare o introdurre mobili od attrezzature di qualunque tipo nei luoghi comuni e nelle stanze;
 - l. procedere a spostamento, smontaggio, modifica od altro degli arredi;
 - m. ospitare persone nelle ore notturne;
 - n. cedere le chiavi della propria camera ad altre persone, anche solo temporaneamente.
4. È vietato sublocare, anche temporaneamente, il posto alloggio assegnato.

Art. 11 – Recesso e decadenza

1. Lo studente che intende recedere dall'assegnazione del posto alloggio deve darne informazione scritta e motivata all'Università con un preavviso di almeno 90 giorni.
2. L'assegnazione del posto alloggio cessa automaticamente e lo studente deve lasciare libero il posto alloggio entro il primo giorno del mese successivo alla data di conseguimento del titolo accademico o di interruzione degli studi (rinuncia, sospensione).
3. Gli studenti che hanno presentato domanda di assegnazione di posto alloggio come iscritti sotto condizione al primo anno delle lauree magistrali, in caso di mancato perfezionamento dell'immatricolazione alla laurea magistrale e conseguente regolarizzazione dell'iscrizione all'a.a. 2024/2025 in qualità di fuori corso presso l'Ateneo, possono mantenere la fruizione del posto alloggio per l'intero periodo previsto.

Art. 12 – Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati) e dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della Privacy), i dati personali forniti dai candidati all'assegnazione di un posto alloggio saranno raccolti presso l'Università, per le finalità di gestione del presente procedimento. Il conferimento di tali dati è obbligatorio e necessario ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. L'Università tratterà i dati per il tempo strettamente necessario al perseguimento delle finalità di cui sopra, fatti salvi gli eventuali termini di conservazione previsti da norme di legge o regolamenti.
2. L'interessato gode dei diritti di cui alla predetta normativa, tra i quali figurano il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge o di richiedere la limitazione del trattamento, nonché il diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dell'Università. L'interessato ha, inoltre, diritto di proporre reclamo alle competenti autorità di controllo.
3. Il Titolare del trattamento è l'Università della Valle d'Aosta – Strada Cappuccini 2/A – 11100 Aosta – protocollo@univda.it – protocollo@pec.univda.it. Il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) è contattabile all'indirizzo: rpd@univda.it

Art. 13 – Ulteriori informazioni

1. Per ulteriori informazioni si invita a contattare l'Ufficio Diritto allo studio e Segreterie studenti della Direzione generale di Ateneo all'indirizzo mail studentato@univda.it.
2. Il Responsabile del procedimento, ai sensi della legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni, è il Sig. Matteo Ganis della Direzione generale di Ateneo.

IL DIRETTORE GENERALE
Lucia RAVAGLI CERONI
(firmato digitalmente)